Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 3136/78 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1978

relativo alle modalità d'applicazione del regime di fissazione mediante gara del

prelievo all'importazione di olio d'oliva

(GU L 370 del 30.12.1978, pag. 72)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CEE) n. 308/79 della Commissione del 16 febbraio 1979	L 42	20	17.2.1979
►**M2**	Regolamento (CEE) n. 1037/79 della Commissione del 28 maggio 1979	L 130	20	29.5.1979
►**M3**	Regolamento (CEE) n. 2308/80 della Commissione del 3 settembre 1980	L 233	12	4.9.1980
►**M4**	Regolamento (CEE) n. 3473/80 della Commissione del 30 dicembre 1980	L 363	49	31.12.1980
►**M5**	Regolamento (CEE) n. 22/81 della Commissione dell 1º gennaio 1981	L 2	14	1.1.1981
►**M6**	Regolamento (CEE) n. 134/84 della Commissione del 19 gennaio 1984	L 17	21	20.1.1984
►**M7**	Regolamento (CEE) n. 838/84 della Commissione del 30 marzo 1984	L 88	51	31.3.1984
►**M8**	Regolamento (CEE) n. 3818/85 della Commissione del 30 dicembre 1985	L 368	20	31.12.1985
►**M9**	Regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio del 24 novembre 1986	L 351	1	12.12.1986

Modificato da:

►**A1**	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 26 dell'1.2.1979, pag. 64 (3136/78)

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 3136/78 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1978

relativo alle modalità d'applicazione del regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1562/78 ([2]), in particolare l'articolo 16 paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2749/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978 relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ([3]) in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando che, con (SIC! con il) regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975 ([4]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3020/75 ([5]), sono state adottate le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi; che tale regolamento deve essere completato con le disposizioni specifiche necessarie per applicare il regime di fissazione dei prelievi mediante gara nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che tali disposizioni specifiche possono essere complementari ovvero derogatorie a quelle del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ([6]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1624/78 ([7]);

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva ([8]), gli offerenti presentano una domanda di titolo d'importazione alle date fissate dalla Commissione; che, onde garantire un'applicazione armoniosa del regime di fissazione del prelievo, è opportuno disporre che tali domande vengano presentate in modo che il prelievo minimo possa entrare in vigore una volta alla settimana;

considerando che occorre fissare la cauzione speciale a livelli che consentano il corretto funzionamento del regime citato; che, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno disporre che tale cauzione speciale sostituisca quella prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2041/75;

considerando che, a partire dalla data in cui la Commissione decide di ricorrere alla procedura di gara, tutte le importazioni di olio d'oliva sono soggette a tale procedura;

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2041/75, non è necessario richiedere un titolo per le importazioni di prodotti del settore dell'olio d'oliva in quantità pari o inferiore a 100 kg, sebbene esse restino soggette alla riscossione del prelievo; che, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno mantenere tale disposizione;

([1]) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag 3025/66.
([2]) GU n. L 185 del 7. 7. 1978, pag 1.
([3]) GU n. L 331 del 28 11. 1971, pag. 1.
([4]) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.
([5]) GU n. L 299 del 19. 1. 1975, pag. 11.
([6]) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
([7]) GU n. L 190 del 13 7. 1978, pag. 14.
([8]) GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag 6.

▼B

considerando che in alcuni Stati membri gli operatori procedono ad importazioni di modesta entità; che, se essi dovessero presentare offerte nell'ambito della procedura di gara, ciò avrebbe l'effetto di aumentare la mole di lavoro amministrativo degli organismi competenti negli Stati membri, senza peraltro procurare una migliore conoscenza del mercato; che è pertanto opportuno sottoporre alla procedura di gara soltanto le domande di titolo concernenti quantitativi superiori a 20 000 kg dei prodotti indicati nelle domande stese (SIC! stesse);

considerando che, per evitare rischi di perturbazioni sul mercato comunitario, in entrambi i casi succitati deve essere riscosso un prelievo; che, per le importazioni pari o inferiori a 21 000 kg, è opportuno applicare il prelievo minimo valido il giorno dell'importazione per ciascuna delle categorie d'olio d'oliva in causa; che, per assicurare il corretto funzionamento del regime dei prelievi, è opportuno limitare il numero delle domande di titolo per le quantità di cui sopra che possono essere presentate da ciascuno degli interessati; che a questo stesso fine è opportuno escludere la possibilità di cessione di detti titoli;

considerando che i titoli d'importazione richiesti al di fuori della procedura di gara vengono rilasciati soltanto dopo 4 giorni, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione; che l'esperienza ha dimostrato che le domande di titolo riguardanti quantitativi di tale entità sono poco frequenti; che, conseguentemente, il termine di rilascio di cui sopra non è necessario;

considerando che, qualora oli d'oliva o olive destinate alla produzione di olio siano assoggettati al regime contemplato dalla direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 76/119/CEE ([2]), ovvero al regime di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 645/75 della Commissione, del 13 marzo 1975, che stabilisce modalità comuni d'applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli ([3]), si devono prevedere disposizioni particolari rese necessarie dall'esistenza di un regime di fissazione del prelievo mediante gara nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, tenuto conto del minor rigore del regime applicabile alle importazioni di piccoli quantitativi, è opportuno seguire più da vicino le correnti commerciali riguardanti tali quantitativi; che occorre modificare conseguentemente il regolamento CEE) (SIC! (CEE) n. 205/73 della Commissione, del 25 gennaio 1973, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei grassi ([4]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2413/77 ([5]);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Qualora si faccia ricorso alla procedura di gara di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE o all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2749/78, le domande di titolo d'importazione per l'olio d'oliva vengono depositate presso gli organismi competenti degli Stati membri il lunedì e il martedì di ogni settimana.

▼M5

L'ora limite per la presentazione delle domande è fissata alle ore 16. Tale ora limite è l'ora del Belgio.

([1]) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.
([2]) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.
([3]) GU n. L 67 del 17. 3. 1975, pag. 16
([4]) GU n. L 23 del 29. 1. 1973, pag. 15.
([5]) GU n. L 279 del 1º. 11. 1977, pag. 55.

▼B

Le domande depositate il martedì dopo l'ora limite o in uno dei giorni successivi della settimana si considerano depositate il lunedì della settimana successiva.

Tuttavia, per le domande depositate il martedì dopo l'ora limite, le disposizioni del comma precedente si applicano soltanto se l'interessato ha precisato nella domanda stessa che intendeva beneficiare di tali disposizioni.

▼M6

2. Per rendere possibile l'applicazione del regime speciale in virtù degli accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi terzi, l'indicazione del paese terzo in causa prevista dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2041/75 dev'essere fornita dall'operatore entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del prelievo minimo.

Qualora un operatore chieda l'applicazione di uno dei regimi speciali di cui sopra ed il titolo d'importazione presentato all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'importazione non rechi, nelle caselle 13 e 14, la denominazione del paese terzo in questione, dal prelievo non viene praticato l'abbattimento di 0,60 ECU previsto dal regime speciale in causa

▼B

3. Nella dichiarazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2751/78 sono indicati:

a) la designazione del prodotto di cui trattasi nonché la voce o sottovoce tariffaria cui esso appartiene e, ►A1 ——— ◄

b) la quantità e la qualità dell'olio d'oliva nonché, in caso di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2751/78, la presentazione per la quale la domanda viene presentata;

c) il tasso del prelievo lordo per 100 chilogrammi di prodotto, che il richiedente s'impegna a pagare al momento dell'importazione espresso nella moneta nazionale dello Stato membro nel quale viene presentata la domanda.

▼M2

4. Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione, il primo giorno lavorativo successivo alla data limite prevista per la presentazione delle domande, il numero delle domande di cui al paragrafo 1, suddivise secondo l'origine e, per ciascuna di esse, tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo nonché all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 2041/75.

▼B

Articolo 2

1. Il tasso della cauzione speciale di cui all'articolo 2, del regolamento (CEE) n. 2751/78 è pari al 20 % del prelievo offerto da ciascun richiedente per il quantitativo di prodotto da importare. Tale cauzione sostituisce qualla prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2041/75.

2. La cauzione viene svincolata immediatamente qualora il titolo d'importazione non sia rilasciato.

Articolo 3

Il prelievo minimo è fissato in modo che entri in vigore una volta alla settimana.

Articolo 4

1. Il titolo reca, nella casella 20, una delle diciture seguenti:

— tasso del prelievo (in moneta nazionale) per 100 kg;
— taux du prélèvement (en monnaie nationale) par 100 kg;
— gültiger Abschöpfungssatz (in Landeswährung) per 100 kg;
— toe te passen heffing (in nationale valuta) per 100 kg;
— gaelldende afgiftssats (i national valuta) pr. 100 kg;

▼B

— rate of levy applicable (in national currency) per 100 kg;

▼M4

— ύψος εισφορά (σε εθνικό νόμισμα) ανά 100 χγρ

▼M8

— Tasa de exacción reguladora (en moneda nacional) por 100 kg;

— Taxa de direito nivelador (em moeda nacional) por 100 kg.

▼B

2. ►C1 Il tasso indicato nel titolo è quello di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c) ◄. Tuttavia, qualora il titolo sia rilasciato con l'indicazione, nelle caselle 13 e 14, di un paese terzo con il quale la Comunità ha concluso un accordo, il prelievo effettivamente pagato dall'operatore è quello di cui sopra, modificato in applicazione dei regolamenti:

▼M8

———————

▼B

— (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di oli d'oliva dalla Turchia [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2387/77 [2];

— (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia [3];

— (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria [4];

— (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco [5];

— (CEE) n. 2750/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo all'ammontare forfettario per l'olio d'oliva non trattato, totalmente ottenuto in Grecia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità [6];

▼M1

— (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva dal Libano [7], (SIC! [8].)

▼M8

Tuttavia, le disposizioni del comma precedente si applicano alla Spagna e al Portogallo soltanto a decorrere dal 1º gennaio 1991.

▼B

Articolo 5

▼A1

———————

▼B

2. Per quanto riguarda le importazioni dai paesi terzi, ►A1 ——————— ◄ il titolo viene rilasciato non appena l'interessato fornisce all'autorità competente l'indicazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2041/75, ovvero chiede che il titolo rechi, nelle caselle 13 e 14, l'indicazione «paesi terzi».

Qualora l'interessato non comunichi alcuna delle indicazioni di cui sopra entro il termine di 30 giorni successivi all'entrata in vigore del prelievo minimo, il titolo viene rilasciato alla scadenza di detto termine. In tal caso, esso reca nelle caselle 13 e 14 l'indicazione «paesi terzi».

———————

[1] GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.
[2] GU n. L 278 del 29. 10. 1977. pag. 13.
[3] GU n. L 169 del 28. 6. 1976. pag. 9.
[4] GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.
[5] GU n. L 169 del 28. 6. 1976. pag. 43.
[6] GU n. L 331 del 28. 11. 1978. pag. 5..
[7] GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.
[8] GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

▼B

3. Il titolo è valido a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo sino alla fine del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del prelievo minimo.

▼M3

Tuttavia, per quanto riguarda i titoli che recano nelle caselle 13 e 14 l'indicazione «Grecia», la data di scadenza della validità dei suddetti titoli non può essere posteriore al 31 dicembre 1980.

▼M8

Tuttavia, la data di scadenza dei titoli recanti nelle caselle 13 e 14 l'indicazione «Spagna» non può essere posteriore al 28 febbraio 1986.

▼B

4. Il titolo obbliga ad importare dal paese terzo indicato nelle caselle 13 e 14.

Articolo 6

1. Le disposizioni degli articoli che precedono non si applicano alle importazioni di quantitativi inferiori o uguali a ►M7 10 500 kg. ◄

Tali importazioni, ad esclusione di quelle concernenti quantitativi inferiori o uguali a 100 kg, sono seggette (SIC! soggette) al regime dei titoli definito dai regolamenti (CEE) n. 193/75 e (CEE) n. 2041/75, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3.

2. Finché rimane in vigore la procedura di gara prevista dall'articolo 1, alle importazioni di cui alla prima frase del paragrafo precedente si applica l'ultimo prelievo minimo fissato anteriormente alla data d'importazione.

3. L'interessato può presentare settimanalmente soltanto una domanda di titolo per un quantitativo superiore a 100 kg e non eccedente i ►M7 10 000 kg ◄. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 193/75, il titolo di cui sopra non può essere ceduto. Inoltre, le disposizioni dell articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2041/75 non si applicano a detto titolo.

▼M9

▼B

Articolo 8

Il testo dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 205/73 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 6 bis

Per quanto riguarda il regime del prelievo all'importazione di cui all'articolo 16 del regolamento n. 136/66/CEE gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il mercoledì di ogni settimana, il numero di titoli d'importazione chiesti nel corso della settimana precedente per i quantitativi non superiori a 20 000 kg, specificando i quantitativi stessi ripartiti per qualità.».

Articolo 9

La Commissione informa mensilmente gli Stati membri in merito all'applicazione del regime di fissazione del prelievo mediante gara.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1979.